Citta' metropolitana di Torino

A/1428 - D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i. – D.D. n. 3937 del 18/08/2026 di licenza di attingimento d'acqua dal Torrente Losa (Rio dei Soliti), in Comune di_Casalborgone ad uso agricolo, assentita all'Azienda Agricola LUISON DANIELE.

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n.3937 del 18/08/2026; Pratica n. A/1428

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rilascio all'Azienda Agricola LUISON DANIELE con sede legale in Casalborgone, Via Val Caramellini n. 15 - P.IVA 13161230019 - ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 10R/2003 così come modificato dall'art. 32 del D.P.G.R. 2R/2015, della licenza per l'attingimento d'acqua dal Torrente Losa ("Rio dei Soliti"), in Comune di Casalborgone, località Strada Gianella, ad uso irriguo, assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi del D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R all'uso agricolo. La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni:

1. l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo compreso tra il 1° MAGGIO ed il 30 SETTEMBRE di ogni anno, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a pressione con tubo di pescaggio immerso nel corso d'acqua, in modo che la portata massima non superi i 5,5 l/s, la portata media non superi 0,060 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi 800 mc circa, senza obbligo di restituzione delle colature;
2. l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Casalborgone, distinti in Catasto al Foglio n. 13 Particelle nn. 49,50,52,53,54,55,56,131 aventi la superficie complessiva di Ha 02.00.00;
3. nell'esercizio dell'impianto di attingimento non dovranno essere intaccati gli argini e le sponde né dovranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del corso d'acqua e dovrà altresí essere garantito il Deflusso Minimo Vitale (DMV) del corpo idrico ai sensi del nuovo Regolamento Regionale n. 14R/2021, l'attingimento in questione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata del corso d'acqua, nel tratto considerato, sia uguale od inferiore al valore del DMV pari a 39 l/s;
4. il titolare non potrà attuare il prelievo qualora in prossimità dell'attingimento siano già in esercizio ulteriori prelievi temporanei da parte di altri soggetti autorizzati;
5. la licenza di attingimento è concessa per la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento; per la presente stagione irrigua essa acquista tuttavia efficacia esclusivamente qualora lo stato di severità idrica attestato dalla Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po nel Bollettino citato in premessa (https://www.adbpo.it/category/osservatorio permanente/bollettino-ordinario) corrisponda almeno a "Severità idrica bassa"; è fatto pertanto divieto di attuare l'attingimento assentito fino a quando la severità idrica permane classificata quale "Media" o "Alta". In caso di violazione della presente disposizione trova luogo l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dall'art. 17 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 e s.m.i., che per i prelievi abusivi di acqua pubblica prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 8.000,00 a Euro 50.000,00 ovvero, nei casi di particolare tenuità, da Euro 2.000,00 a Euro 10.000,00;

6. la licenza di attingimento potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse. Ulteriori prescrizioni a tutela dell'ecosistema fluviale potranno essere adottate all'atto del rinnovo della licenza di attingimento;
7. il titolare della licenza di attingimento terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della presente licenza;
8. il titolare della licenza di attingimento dovrà corrispondere alla Regione Piemonte, entro trenta giorni dalla data dell'apposita richiesta di versamento formulata dalla stessa, il canone minimo per uso agricolo relativo alla annualità 2026, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Relativamente alle successive annualità 2027-2027 e 2029 il canone dovrà essere corrisposto con le modalità definite dalla Regione Piemonte, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento;
9. di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33;
10. di attestare l'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;
11. Di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.

"(... omissis ...)